

Sentenza: n. 340 del 30 dicembre 2009

Materia: Governo del territorio

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Articolo 117 terzo e quarto comma, articolo 118, secondo comma della Costituzione

Ricorrente: Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana

Oggetto: Articolo 58 commi 1 e 2 del decreto legge 22 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)

Esito: Illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Dichiarazione di inammissibilità e di non fondatezza di numerose altre questioni

Estensore: Domenico Ferraro

Le Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana hanno promosso diverse questioni di legittimità costituzionale con riferimento ad alcune disposizioni dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna hanno promosso, questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legge 112/2008 come convertito dalla legge 133/2008 tra cui l'art. 58, commi 1 e 2, in relazione agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione. La Regione Veneto ha promosso, tra l'altro, questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 58, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., mentre la Regione Toscana ha impugnato, insieme con altre norme, il comma 2 della stessa disposizione, in relazione agli articoli 117 e 118 Costituzione. I quattro giudizi sono stati riuniti dalla Corte costituzionale e decisi con unica sentenza, vista la sostanziale coincidenza dell'oggetto della questione proposta. La Regione Piemonte censura i primi due commi dell'art. 58 e sostiene che la normativa consente ai comuni di operare scelte di pianificazione in materia urbanistica anche in contrasto con le disposizioni contenute in Piani territoriali regionali e provinciali, senza alcuna possibilità reale di valutazione o opposizione da parte della Regione ed inoltre, evidenzia come sia addirittura prevista la possibilità di disporre modifiche agli strumenti urbanistici nelle zone agricole in contrasto con la pianificazione vigente. Infine, la stessa regione,

sottolinea che, l'aver previsto un termine perentorio di 30 giorni, è un periodo troppo breve che potrebbe significare una sorta di silenzio-assenso. Secondo la ricorrente il legislatore definisce una regolamentazione immediatamente applicativa che comprime la sfera costituzionale di autonomia delle Regioni e viola le regole di riparto di cui all'art. 117 della Costituzione. Infine, la disciplina sarebbe anche in contrasto con l'art. 118 della Costituzione, in quanto la norma impugnata attribuirebbe direttamente le funzioni amministrative ai comuni, mentre tali funzioni dovrebbero essere assegnate con legge regionale, trattandosi di disciplina di dettaglio, in materia riservata alla competenza concorrente del governo del territorio. La Regione Emilia-Romagna censura l'art. 58, comma 2, della normativa in esame, nella parte in cui stabilisce che la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Secondo la ricorrente questa previsione trascende i limiti delle potestà normative statali concorrenti in materia di coordinamento della finanza pubblica e di governo del territorio, trattandosi con chiarezza di disposizioni di dettaglio e non di principio e pertanto è violato l'art. 117, terzo comma della Costituzione. Altrettanto illegittima, per il suo carattere dettagliato in materia urbanistica e per violazione dei poteri e doveri di controllo spettanti alle Regioni, sarebbe la restante parte della norma, secondo cui la variante non necessita di verifiche di conformità, invece necessarie e da effettuare entro un termine perentorio qualora si tratti di varianti relative a terreni classificati come agricoli. La Regione Veneto denuncia la contrarietà alla Costituzione della previsione che attribuisce alla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano di alienazione e valorizzazione del proprio patrimonio il carattere di variante allo strumento urbanistico generale, senza necessità di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di Provincia e Regione. Secondo la Regione Veneto la normativa impugnata è inquadrabile nella materia governo del territorio e pertanto, trattandosi di materia di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. La previsione specifica ed autoapplicativa contenuta nella disposizione impugnata non potrebbe considerarsi principio fondamentale e, quindi, non sarebbe rispettosa del riparto di competenze previsto in Costituzione, in quanto comporterebbe il risultato di vanificare la pianificazione territoriale regionale mediante il provvedimento di un ente territoriale minore in aperto contrasto con l'art. 117, terzo comma della Costituzione. Anche la Regione Toscana censura l'art. 58, comma 2, della normativa in esame, perché ritenuta lesiva delle competenze regionali in materia di governo del territorio, poiché consente che la variante, automaticamente apportata con l'approvazione del piano delle alienazioni da parte del consiglio comunale non necessita di verifiche di conformità rispetto agli atti della pianificazione provinciale e regionale. Secondo la Regione Toscana, viene interessata la legislazione regionale in materia di governo del territorio, la quale disciplina il procedimento di adozione ed approvazione degli atti di pianificazione territoriale, stabilendo la necessaria conformità urbanistica degli atti comunali, siano essi piani e loro varianti, rispetto alle previsioni degli atti regionali indicati, con conseguente violazione dell'art. 117 della Costituzione. La Corte costituzionale, rilevando che le questioni sollevate sono

strettamente connesse e possono pertanto formare oggetto di esame congiunto e la dichiara fondata in alcuni suoi elementi. La norma censurata stabilisce che l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica mentre la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente. Secondo la Corte il comma 2 qui censurato, assume carattere prevalente la materia del governo del territorio ancorché siano ravvisabili profili relativi al coordinamento della finanza pubblica in quanto finalizzato alle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare degli enti. La Corte ricorda che ai sensi dell'art. 117, terzo comma, ultimo periodo, della Costituzione, in tali materie lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio. La relazione tra normativa di principio e normativa di dettaglio va intesa nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi. La Corte ricorda in proposito due recenti sentenze, la n. 200 e la n. 237 del 2009. La norma in esame, stabilendo l'effetto di variante ed escludendo che la variante stessa debba essere sottoposta a verifiche di conformità, con l'eccezione dei casi previsti nell'ultima parte della disposizione (la quale pure contempla percentuali volumetriche e termini specifici), introduce una disciplina che non è finalizzata a prescrivere criteri ed obiettivi, ma si risolve in una normativa dettagliata che non lascia spazi d'intervento al legislatore regionale, ponendosi così in contrasto con il citato parametro costituzionale. La Corte pertanto dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, esclusa la proposizione iniziale: *“L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica”*. Dichiara infine inammissibili o non fondate tutte le altre questioni sollevate.